

 **REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 224

Adunanza 6 agosto 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di agosto alle ore 10:00 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, ~~Luigi Genesio ICARDI, Andrea TRONZANO~~, con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: ICARDI, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 25 - 3693

OGGETTO:

Decisione UE 899/2017. Delibera AGCOM 39/19/CONS "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)". DM 19 giugno 2019. Direttiva tecnica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2004, per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva.

A relazione dell'Assessore MARNATI

Premesso che:

la Decisione UE 17 maggio 2017 n. 899 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470 – 790 MHz nell'Unione europea prevede il termine del 2020 per la liberazione della banda 700 MHz, con la flessibilità di due anni per gli stati membri che adducano giustificate ragioni;

la Legge n. 25 del 27 dicembre 2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020*" all'articolo 89 ha previsto un fitto calendario di adempimenti per il quadriennio 2018 – 2022 per arrivare alla riassegnazione delle frequenze della banda dei 700 MHz, attualmente in uso alle televisioni digitali terrestri (broadcasting), ai sistemi di telecomunicazione mobile in banda larga senza fili (5G), secondo l'obiettivo stabilito a livello internazionale ed europeo di ridurre la banda assegnata alle trasmissioni televisive per destinarla ai nuovi sviluppi di telecomunicazione mobile senza fili;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 agosto 2018 "*Suddivisione del territorio nazionale in quattro aree geografiche, coerente con il Piano nazionale assegnazione frequenze televisive - anno 2018*", per il raggiungimento degli obiettivi della citata decisione (UE) 2017/899 e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1032 della citata Legge 25/2017 e di cui al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF 2018), suddivide il territorio nazionale in quattro aree geografiche e stabilisce il calendario per il rilascio e l'attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018;

la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", all'articolo 1, commi 1101 - 1110 reca ulteriori interventi volti a favorire la riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito dell'assegnazione delle frequenze in banda 700 MHz alla nuova tecnologia 5G;

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la Delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, in attuazione dell'articolo 1103 della Legge di bilancio 2019, ha aggiornato il PNAF 2018, deliberando il nuovo PNAF 2019 per le frequenze da destinare al nuovo servizio televisivo terrestre DVBT- 2;

il Ministero dello Sviluppo Economico, al termine della consultazione avviata per l'aggiornamento del DM 8 agosto 2018, resosi necessario dal mutato quadro normativo di riferimento, ha approvato il DM. 19 giugno 2019 "*Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz*", con contestuale abrogazione del DM. 8 agosto 2018, definendo il calendario di transizione, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Richiamato, in particolare, che, ai sensi del DM 19 giugno 2019 (come già previsto dal DM. 8 agosto 2018), la scadenza per il rilascio delle frequenze e l'attivazione di quelle previste dal PNAF 2019 (c.d. "fase di switch off") per il Piemonte, che è inserito nell'Area 2, è stabilita nel quadrimestre settembre - dicembre 2021.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali:

- tale transizione impone agli operatori di rete radiotelevisiva l'intervento sugli attuali apparati trasmettenti. Tali operazioni per la maggior parte dei casi comportano una riduzione di potenza e/o il cambio della frequenza di trasmissione, in quanto l'adeguamento al PNAF 2019 prevede la riduzione del numero delle reti di diffusione da 20 a 12 reti nazionali e da un massimo di 22 a un massimo di 4 reti locali con conseguente riallocazione delle frequenze e notevole riduzione del campo elettromagnetico complessivo per la radiodiffusione televisiva;
- tale operazione pertanto potrà comportare in alcuni casi la modifica sostanziale degli impianti e, in altri, interventi circoscritti alla potenza e alla frequenza della trasmissione;
- al fine di consentire la realizzazione del processo di transizione in corso nei tempi previsti e la continuità del servizio televisivo all'utenza, risulta necessaria una semplificazione ed omogeneizzazione sull'intero territorio regionale delle procedure autorizzative da applicarsi ai diversi tipi di intervento modificativo degli impianti ai sensi della normativa vigente.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali, anche il Ministero della Transizione Digitale, nell'ambito di un tavolo tecnico istituito per tale motivo, ha chiesto alle Regioni di voler prevedere una procedura semplificata basata sul D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e sulla normativa vigente a livello nazionale e territoriale.

Richiamata la Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19, recante la disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che

- all'articolo 5, comma 1, lettera g) demanda alla Regione il compito di definire le procedure per la richiesta ed il rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della medesima Legge regionale, tra i quali sono compresi quelli di cui all'articolo 87 del D.Lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- all'articolo 5, comma 2, sancisce, in particolare, che la Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi, informandone la Commissione consiliare competente;

- all'articolo 15 comma 2 stabilisce che le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche morfologiche e gestionali di tipo innovativo beneficiano, tra l'altro, di modalità autorizzative agevolate disciplinate nelle direttive tecniche di cui articolo 5, comma 2.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), ha predisposto il testo della Direttiva tecnica, che:

- prevede le modalità di semplificazione procedurale già contemplate nella normativa nazionale e regionale in relazione all'iter autorizzativo delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione;
- trova applicazione esclusivamente per la conversione del segnale televisivo da digitale DVB – T a digitale DVB – T2 e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi;
- poiché le fasi di conversione denominate "switch off" sono imminenti (settembre – dicembre 2021) e con essa si realizzerà la sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione, contempla, tra le modalità autorizzative agevolate e applicate esclusivamente alla suddetta conversione, anche la riduzione dei tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 e la contestualità dell'invio della domanda di autorizzazione o della SCIA ai SUAP e all'ARPA ai sensi dell'articolo 87, comma 4 del citato Decreto;
- aggiorna la documentazione che i gestori devono trasmettere ad ARPA ed ai Comuni interessati, a garanzia della completezza e del continuo aggiornamento delle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, necessarie per una corretta ed efficace gestione e programmazione del territorio e per assicurare il fondamentale supporto alle attività di valutazione, monitoraggio e controllo degli enti preposti;
- richiede che le indicazioni in essa contenute debbano essere immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale, a fronte dell'imminenza della fase di conversione.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 7/2012, il parere favorevole della Conferenza Regionale dell'Ambiente, di cui al D.P.G.R. 50/2012, nella seduta del 28 luglio 2021 (come da documentazione agli atti).

Informata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 19/2004, la Commissione consiliare competente con nota prot. 541 del 26 luglio 2021 e nella seduta del 28 luglio 2021.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

vista la L.R. 19/2004, recante la disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

vista la decisione UE 17 maggio 2017 n. 899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione;

vista la D.G.R. 16-757 del 5 settembre 2005 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 *Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per

attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

vista la Legge n. 25 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;

vista la Delibera dell’AGCOM n. 39/19/CONS “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)”.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, per le ragioni e nel rispetto della normativa sopra citata,

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Legge regionale 19/2004, la Direttiva tecnica, di cui all’Allegato 1, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, recante la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione per il rilascio della banda 700 MHz, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 e del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF) di cui alla Delibera dell’AGCOM 39 del 7 febbraio 2019, stabilendo che le disposizioni della suddetta direttiva tecnica:

- si applicano esclusivamente per il rilascio della banda 700 MHz e l’attivazione delle frequenze stabilite dal PNAF 2019 e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all’epoca dell’installazione dei medesimi;
- sono direttamente ed immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione della modulistica necessaria a dare attuazione alle disposizioni della direttiva tecnica;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 6 agosto 2021.

ez/

DIRETTIVA TECNICA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE MODIFICHE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA AI SENSI DEL DM 19 GIUGNO 2019 E DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE (PNAF) 2019, PER IL RILASCIO DELLA BANDA 700 MHz

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva reca disposizioni per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione televisiva ai sensi del d.m. 19 giugno 2019 e del Piano nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF), deliberato dall'AGCOM, con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019.

2. PROCEDURE PER LE MODIFICHE DI IMPIANTI NELLA FASE DI SWITCH OFF

L'operazione di conversione (c.d. "switch off") potrà comportare in alcuni casi la modifica sostanziale degli impianti e, in altri, interventi circoscritti alle potenze e alla frequenza della trasmissione. A seconda delle modifiche, sono pertanto previste le seguenti differenti procedure autorizzative.

2.1 Impianti con potenza efficace $\leq 5W$ e guadagno < 15 dBi con modifica della frequenza di emissione e/o del diagramma del sistema irradiante e mantenimento delle caratteristiche localizzative e geometriche dell'impianto

In questo caso rimangono invariate tutte le caratteristiche localizzative e geometriche dell'impianto, già in possesso di titolo abilitativo, sulla base delle dichiarazioni rese nella modulistica approvata dalla determinazione dirigenziale n. 218 del 9 luglio 2014 e s.m.i.

Per la modifica della potenza efficace al connettore d'antenna e della frequenza di emissione con conseguente modifica delle caratteristiche di irraggiamento (diagramma di irradiazione, guadagno), purché rispettivamente mantenute inferiori o uguali a 5 W e 15 dBi, si applicano le procedure semplificate di cui al paragrafo 10, lettera c) della d.g.r. n. 16-757 del 5 settembre 2005, previste proprio in relazione alla sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione (per esempio il TACS - sistema di comunicazione ad accesso totale - e la TV analogica).

Per le suddette modifiche il gestore deve presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e contestualmente all'ARPA, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, secondo l'apposito modulo di cui alla determinazione dirigenziale n. 218 del 9 luglio 2014 e s.m.i (reperibile sul sito internet della Regione Piemonte "<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/normativa-elettromagnetismo>", in "normativa regionale") con l'allegazione esclusivamente:

- dei nuovi dati tecnici dell'impianto secondo la scheda tecnica di cui all'Allegato A alla suddetta determinazione dirigenziale;
- del diagramma di irradiazione secondo l'Allegato B alla suddetta determinazione dirigenziale;

nonché

- della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", riguardante la riduzione o il mantenimento del volume di rispetto, redatta secondo lo schema che verrà adottato con determinazione del Dirigente del Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali.

Inoltre, considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate "switch off" e la sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione, si ritiene formato entro dieci giorni il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2.2 Modifiche diverse da quelle individuate al precedente punto 2.1

Per le modifiche diverse da quelle di cui al punto precedente, sono previste le seguenti semplificazioni procedurali.

Il gestore, in funzione del valore della potenza di antenna dell'impianto a seguito della modifica, deve presentare al SUAP e contestualmente all'ARPA l'istanza di autorizzazione o la SCIA per la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, secondo gli appositi moduli di cui alla determinazione dirigenziale n. 218 del 9 luglio 2014 e s.m.i. (reperibile sul sito internet della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/normativa-elettromagnetismo>, in "normativa regionale"), completi delle allegazioni ivi previste e con l'esclusione della presentazione dell'Allegato D di cui alla medesima determinazione.

Inoltre, vista l'imminenza delle fasi di conversione denominate "switch off" e la sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione, si ritiene formato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, alla scadenza dei seguenti termini decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della SCIA:

- venti giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 100 W;
- venticinque giorni per i restanti impianti.

Si intendono quindi ridotti, come di seguito precisato, anche i tempi per il pronunciamento dell'Arpa di cui all'articolo 87, comma 4 del d.lgs 259/2003, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione o della SCIA :

- dieci giorni per gli impianti che, a seguito della modifica, avranno potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 100 W;
- quindici giorni per i restanti impianti.

Permane l'assoggettamento al contributo per le spese relative al rilascio del parere ambientale di cui al d.m. 14 ottobre 2016 (Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici), per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo.

Infine, come specificato al paragrafo 8 della d.g.r. n. 16-757 del 5 settembre 2005, permane altresì l'obbligo di presentazione, ove necessario, della documentazione prevista dalla normativa vigente per le diverse fattispecie (si citano, ad esempio, la documentazione relativa alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, alla tutela delle aree protette e della rete Natura 2000, ai vincoli idrogeologici, idraulici, etc.).

3. PROCEDURE PER LE DISATTIVAZIONI DI IMPIANTI

Nelle fase di adeguamento al PNAF 2019, alcuni impianti possono essere disattivati Resta in capo ai gestori l'obbligo di aggiornare le informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione mediante la trasmissione al SUAP e contestualmente all'Arpa della seguente tabella, compilata anche in relazione a più siti:

GESTORE	COMUNE	INDIRIZZO (Via e num. civico o Foglio e mappale catastale)	FREQUENZA/CANALE